

## DISCIPLINA INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)

### Art. 1. Oggetto

1. La presente Disciplina definisce le modalità e i criteri di attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023 Codice dei Contratti pubblici (di seguito denominato semplicemente "Codice").
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

### Art. 2. Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice o corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 45, comma 1 del Codice.
2. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente Disciplina:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore a **euro 50.000,00**;
  - c) l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni per i quali non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione così come previsto dall'articolo 114 comma 8 e dall'all'Allegato II.14 del Codice;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
  - e) i lavori in amministrazione diretta;
  - f) in caso di procedure di affidamento mediante procedure di somma urgenza;
  - g) le procedure di affidamento a società in house;
  - h) in caso di procedure di affidamento relative a forme contrattuali diverse dall'appalto di lavori, servizi e forniture.

### Art 3. Soggetti

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Camera di Commercio di Pistoia-Prato con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stessa Amministrazione.
2. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
  - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate nell'allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati per ogni singola procedura **nell'atto formale** con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Il Dirigente dell'Area 1 Risorse e Organizzazione individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente Disciplina, salvo diverse previsioni di legge. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

#### **Art. 4. Oneri per le funzioni tecniche**

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. La Camera di commercio di Pistoia-Prato destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in misura non superiore a quelle stabilite dalla presente disciplina e comunque al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, così come stabilito dall'art. 45 co. 2 del Codice.
3. In caso di appalto diviso per lotti, la disciplina si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.
4. L'incentivo funzioni tecniche è così ripartito:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 5, è destinata a incentivare l'attività dei soggetti di cui all'art. 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata a:
    - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
6. Il compenso percepito dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende la paga tabellare, non comprensiva di tutti gli altri emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

#### **Art 6. Ripartizione**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è stabilita nella Tabella allegata alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

#### **Art. 7. Esternalizzazione delle attività**

1. Nel caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività ricomprese nel perimetro del seguente regolamento, la quota parte corrispondente NON verrà destinata ai dipendenti, ma costituirà economia per l'Ente.

#### **Art. 8 – Determinazione della misura incentivante**

1. La determinazione dell'incentivo complessivo per le funzioni tecniche avviene applicando una percentuale all'importo lavori indicato nel quadro economico redatto ai sensi dell'art. 5 allegato I.7 del Codice.
2. L'importo lavori di cui sopra è dato dalla sommatoria degli importi corrispondenti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 allegato I.7 del Codice, ovvero:

- a) lavori a corpo, a misura;
  - b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta<sup>1</sup>;
  - c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa non soggetto a ribasso;
  - d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale.
3. In caso di affidamento di servizi o forniture, la determinazione dell'incentivo complessivo per le funzioni tecniche avviene applicando una percentuale all'importo complessivo della fornitura o del servizio.
  4. L'incentivo viene considerato comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, e a lordo di eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
  5. Le percentuali da applicare sono le seguenti:

**TAB. A – Lavori pubblici**

<b>Classi di importo</b>	<b>Percentuale</b>
Da euro 50.001,00 a euro 1.000.000,00	2,0%
Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00	1,8%
Da euro 2.000.000,01 fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice)	1,6%
Oltre la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,4%
Oltre euro 10.000.000,01 e fino a euro 25.000.000,00	1,2%
Oltre euro 25.000.000,01	1,0%

**TAB. B – Servizi e forniture**

<b>Classi di importo</b>	<b>Percentuale</b>
Da euro 50.001,00 a euro 800.000,00	2,0%
Da euro 800.000,01 a euro 1.500.000,00	1,6%
Da euro 1.500.000,01 a euro 3.000.000,00	1,2%
oltre euro 3.000.000,01	0,8%

### **Art. 9. Liquidazione**

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente dell'Area 1, dell'effettuazione delle singole attività svolte dai dipendenti incaricati. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate siano state eseguite senza errori e/o ritardi, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui all'articolo seguente.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 41 co. 14 del Codice, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

#### Art.10. Riduzioni

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente dell'Area 1 dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi in misura commisurata ai relativi inadempimenti ai sensi dei seguenti commi.
2. Nel caso di ritardi nella effettuazione delle attività di competenza di ciascun destinatario, si applicheranno le seguenti penali:

1	Fino al 10% della durata prevista	Nessuna penale
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 10% per la parte eccedente sub 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per il periodo eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% per il periodo eccedente sub 3)
5	Dal 40 al 50%	Riduzione del 50% per il periodo eccedente sub 4)

3. Nel caso di incrementi dei costi previsti nel quadro economico, si applicano le seguenti riduzioni

1	Fino al 10%	Nessuna riduzione
2	Dal 10 al 20%	Riduzione del 20% per l'incremento superiore sub 1)
3	Dal 20 al 30%	Riduzione del 30% per la parte eccedente sub 2)
4	Dal 30 al 40%	Riduzione del 40% della parte eccedente sub 3)

4. La decurtazione dell'incentivo viene stabilita con provvedimento motivato del dirigente dell'Area 1; le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economia di bilancio.
5. La decurtazione viene operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo; qualora l'incremento dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non sia specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo viene effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale individuato nel provvedimento di costituzione della struttura di supporto tecnico-amministrativa relativo alla specifica procedura.

#### Art. 11 - Decorrenza

1. La presente Disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo on line.
2. La presente Disciplina si applica alle procedure avviate successivamente alla sua pubblicazione all'Albo on line.
3. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente Disciplina, anche nelle more della sua adozione, le procedure avviate successivamente il 1.7.2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Suddivisione fasi e Struttura tecnico-amministrativa			
ATTIVITA'	LAVORI		SERVIZI E FORNITURE
<b>Fase della programmazione della spesa</b>	<b>5%</b>		<b>5%</b>
Responsabile della programmazione della spesa	5%		5%
<b>Fase della progettazione</b>	<b>35%</b>		<b>15%</b>
Responsabile unico del progetto	8%		7%
Responsabile di fase	2%		2%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	6%		6%
<i>Collaboratori tecnici</i>		3%	3%
<i>Collaboratori giuridico-amministrativi</i>		3%	3%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%		
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%		
Redazione del progetto esecutivo	3%		
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	2%		
Verifica del progetto ai fini della validazione	10%		
<b>Fase dell'affidamento</b>	<b>15%</b>		<b>15%</b>
Responsabile unico del progetto	6%		6%
Responsabile di fase	3%		3%
Addetti alla Predisposizione dei documenti di gara e alla gestione tecnico-amministrativa della fase di affidamento / Centrale di committenza	6%		6%
<b>Fase dell'esecuzione</b>	<b>45%</b>		<b>65%</b>
Responsabile unico del progetto	8%		12%
Responsabile di fase	2%		8%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa della fase di esecuzione	8%		14%
<i>Collaboratori tecnici</i>		4%	7%
<i>Collaboratori giuridico-amministrativi</i>		4%	7%
Direzione dei lavori / Direzione dell'esecuzione	20%		24%
<i>Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione</i>		13%	17%
<i>Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)</i>		4%	4%
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>		3%	3%
Collaudo	7%		7%
<i>Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità</i>		5%	7%
<i>Collaudo statico (eventuale)</i>		3%	
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>